

RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.

- Amministratore Delegato
 - Direzione Tecnica
 - Sicurezza di rete
- Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE

(elenco allegato)

Loro Sedi

AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016

(elenco allegato)

Loro Sedi

MINISTERO DELLA DIFESA

Comando Trasporti e Materiali

Ufficio Movimenti e trasporti
Viale Castro Pretorio 123

00185 Roma

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI

(elenco allegato)

Loro Sedi

VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA

(elenco allegato)

Loro Sedi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- p.c. - D.G. per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
 - p.c. - D.G. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
- Via Caracci, 36

00157 Roma

- p.c. - D.G. per le investigazioni ferroviarie e marittime
- Via Nomentana, 2

00161 Roma

- p.c. ASSOCIAZIONI DI SETTORE
- (elenco allegato)

Loro Sedi

OGGETTO: Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell'8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali.

Allegati: 1 (Riepilogo dei provvedimenti normativi applicabili a regime a ciascuna attività di sicurezza).

La Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del traffico (di seguito STI OPE), emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE, nella versione attualmente in vigore con le modifiche introdotte dal regolamento in oggetto, definisce le competenze professionali (punto 4.6) e le "Condizioni di salute e sicurezza" (punto 4.7) del personale che partecipa all'esercizio del sottosistema svolgendo mansioni di sicurezza essenziali che comportano un'interfaccia diretta tra un'Impresa ferroviaria e il Gestore dell'infrastruttura (punto 4.2.1.1). La STI OPE, nelle Appendici F e G,

individua inoltre gli elementi minimi di qualificazione professionale connessi alle mansioni di "Accompagnamento dei Treni" e di "Preparazione dei Treni".

La presente nota dà alcune indicazioni per l'attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della STI OPE e, sulla base dei ritorni di esperienza scaturiti dall'applicazione delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria", emanate dall'Agenzia con Decreto 4/2012, dispone l'adozione dei principi introdotti dalla STI OPE anche alle attività di sicurezza al momento non regolamentate dalla stessa STI OPE.

In allegato, per ciascuna attività di sicurezza sono riportati i principali obblighi imposti dalla normativa applicabile a regime.

1. Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della STI OPE.

Dal 1° luglio 2017, in coerenza con il punto 2.2.1 (Ambito di applicazione) della STI OPE, le Imprese ferroviarie in possesso del certificato di sicurezza e i Gestori infrastruttura in possesso dell'autorizzazione di sicurezza devono rilasciare al personale a cui è affidata per la prima volta l'esecuzione delle attività di sicurezza di cui alle appendici F e G della STI OPE esclusivamente le abilitazioni:

- a) "Accompagnamento dei treni" (ADT), nel rispetto del punto 4.6 (competenze professionali e linguistiche), del punto 4.7 (condizioni di salute e sicurezza) e di quanto riportato dalla presente nota;
- b) "Preparazione dei treni" (PDT), nel rispetto del punto 4.6 (competenze professionali) e di quanto riportato dalla presente nota.

Eventuali competenze aggiuntive a quelle minime individuate in appendice F (ADT) e appendice G (PDT) della STI OPE che non facciano parte di altre attività di sicurezza - qualora ciò sia richiesto dall'organizzazione del servizio o richieste dal Gestore infrastruttura devono essere definite, ai fini dei requisiti professionali, sanitari e linguistici, dal titolare dell'abilitazione ed autorizzate, da quest'ultimo, dopo verifica di congruità con il ruolo principale. L'integrazione al requisito professionale di cui sopra deve essere certificata nel rispetto delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria" emanate da questa Agenzia con decreto n°4/2012 del 9/08/2012.

L'accertamento sulla sussistenza delle condizioni di salute e di sicurezza di cui al punto 4.7 della STI OPE (accertamenti sanitari e valutazioni psicologiche) o dei requisiti indicati nelle rispettive normative di riferimento, riassunti nella tabella allegata, dovranno essere effettuati dalle strutture di cui alla nota di questa Agenzia protocollo 007607/2015 del 18/09/2015.

Il requisito linguistico del personale di "Condotta dei treni" (C), definito dal punto 8 dell'allegato VII al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247 così come modificato dal DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4/7/2016 (recepimento della Direttiva 2016/882/UE della Commissione del 1 giugno 2016) è certificato e mantenuto, sia per la parte del requisito linguistico (punto 8 commi 2 e 3 dell'Allegato VII al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247) che per la parte associata al requisito professionale (punto 8 comma 1 dell'Allegato VII al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247), nel rispetto del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247 e del punto 4.6.2 della STI OPE.

2. Modifiche alle norme nazionali.

Dal 1° luglio 2017 non dovranno essere più rilasciate abilitazioni relative alle attività di sicurezza "Accompagnamento treni (AT), Formazione treni (FT) e Verifica dei veicoli" (VE).

Dal 1° luglio 2017, inoltre:

- a) alle attività di sicurezza (GC), (MI) e (PDT), si applicano gli accertamenti sanitari periodici dopo l'entrata in servizio con le frequenze indicate al punto 4.7.2.2.1 e la valutazione psicologica prima dell'entrata in servizio di cui al punto 4.7.2.1.2 della STI OPE;



- b) all'attività di sicurezza (MV), nei casi in cui l'attività si svolga in luoghi non indipendenti dall'esercizio ferroviario, si applicano: gli accertamenti prima dell'entrata in servizio, la valutazione psicologica di cui al punto 4.7.2.1.2 prima dell'entrata in servizio, gli accertamenti sanitari periodici dopo l'entrata in servizio con le frequenze indicate al punto 4.7.2.2.1, della STI OPE, nonché il requisito linguistico livello B2;
- c) a tutte le attività di sicurezza (C-ADT-PDT-GC-MI-MV) in caso di coinvolgimento in un inconveniente di esercizio si applica quanto indicato al punto 4.7.2.2.3 della STI OPE nonché quanto riportato al punto 4 delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria"; al personale di condotta dei treni si applica anche quanto indicato all'allegato III punto 3.1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247.

3. Conversione delle abilitazioni rilasciate nel rispetto delle norme previgenti

Le abilitazioni rilasciate per le attività di sicurezza "Accompagnamento treni" (AT) e "Formazione treni" (FT), Verifica dei veicoli (VE) e ogni altra tipologia di abilitazione ad esse riconducibili valide sulle linee individuate dal D.M. del 5/8/2016 devono essere convertite entro il 31/12/2021 nelle mansioni di "Accompagnamento dei treni" (ADT), "Preparazione dei treni" (PDT) e Manutenzione veicoli (MV).

A tal fine entro il 30 giugno 2017 ciascuna Impresa ferroviaria e ciascun Gestore dell'infrastruttura e ciascun soggetto che svolge attività di manutenzione veicoli dovrà predisporre e inserire nel proprio sistema di gestione un piano di conversione che preveda almeno:

- a) l'individuazione delle abilitazioni da convertire, il ritiro e l'annullamento dei vecchi titoli;
- b) la verifica di conformità per la determinazione degli interventi formativi necessari a procedere alla conversione delle abilitazioni;
- c) la certificazione delle eventuali competenze oggi associate all'attività di sicurezza VE non riconducibili a quelle definite dalla STI OPE per l'attività di sicurezza PDT attraverso il rilascio di una abilitazione per l'attività di sicurezza Manutenzione veicoli (MV);
- d) la definizione di eventuali competenze aggiuntive rispetto a quelle minime individuate in appendice F (ADT) e appendice G (PDT) della STI OPE che non facciano parte di altre attività di sicurezza - qualora ciò sia richiesto dall'organizzazione del servizio o richieste dal Gestore Infrastruttura e già previste nell'abilitazione di origine, devono essere definite, ai fini dei requisiti professionali, sanitari e linguistici richiesti, dal titolare dell'abilitazione ed autorizzate, da quest'ultimo, dopo verifica di congruità con il ruolo principale;
- e) di subordinare la conversione anche alla certificazione del requisito sanitario previsto dalla normativa applicabile (STI OPE per ADT e norma nazionale per PDT con le scadenze previste dalla STI OPE per ADT) e dei requisiti sanitari richiesti dall'esecuzione di eventuali competenze aggiuntive di cui al punto precedente. Nell'invio a visita deve essere data priorità al personale che abbia effettuato la precedente visita sanitaria prima;
- f) di sottoporre il personale delle attività di sicurezza GC, MI e MV (quest'ultimo nei casi previsti) e quello in possesso di abilitazioni riconducibili a tali attività di sicurezza, agli accertamenti sanitari previsti dalla norma applicabile con le periodicità della STI OPE per ADT, privilegiando l'invio a visita del personale che abbia effettuato la precedente visita sanitaria prima;
- g) l'applicazione alle attività di sicurezza AT, FT, VE e alle abilitazioni ad esse riconducibili, nelle more della conversione, oltre a quanto riportato al punto 4 delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria", anche di quanto disposto dal punto 4.7.2.2.3 della STI OPE.

Le abilitazioni non ancora convertite devono essere mantenute e se necessario integrate, fino alla data di conversione, nel rispetto delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria", emanate dall'Agenzia con Decreto 4/2012.

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 - FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701-02 +39 06 41582379 +39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.it agenzia.sicurezza@ansf.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.it
codice fiscale 94165250484

Riepilogo dei provvedimenti normativi applicabili a regime a ciascuna attività di sicurezza

Allegato alla nota: Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell'8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali.

Attività di sicurezza	Definizione del Requisito professionale	Periodicità delle visite di accertamento del requisito fisico	Periodicità delle visite di accertamento del requisito psicoattitudinale	Protocollo applicabile di accertamento del requisito fisico	Protocollo applicabile alla visita psicoattitudinale iniziale	Procedura gravi inconvenienti	Competenze linguistiche
Condotta dei treni	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247	Norme per la qualificazione del personale/Dlgs 247/STI OPE	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247
Gestione della Circolazione	Norme per la qualificazione del personale	Adozione delle periodicità STI OPE		Disposizione RFI n.55/D.M.88-1999	Adozione dei criteri STI OPE	Norme per la qualificazione del personale/STI OPE	Norme per la qualificazione del personale
Manutenzione dell'Infrastruttura	Norme per la qualificazione del personale	Adozione delle periodicità STI OPE		Disposizione RFI n.55/D.M.88-1999	Adozione dei criteri STI OPE	Norme per la qualificazione del personale/STI OPE	Norme per la qualificazione del personale
Manutenzione dei Veicoli	Norme per la qualificazione del personale	Adozione delle periodicità STI OPE (*)		Disposizione RFI n.55/D.M.88-1999 (*)	Adozione dei criteri STI OPE (*)	Norme per la qualificazione del personale/STI OPE (**)	Norme per la qualificazione del personale (*)
Accompagnamento dei treni	STI OPE	STI OPE		STI OPE	STI OPE	Norme per la qualificazione del personale/STI OPE	STI OPE
Preparazione dei treni	STI OPE	Adozione delle periodicità STI OPE		Disposizione RFI n.55/D.M.88-1999	Adozione dei criteri STI OPE	Norme per la qualificazione del personale/STI OPE	STI OPE

(*) Se l'attività viene svolta in luoghi non indipendenti dall'esercizio ferroviario

(**) Accertamento del requisito fisico e psicoattitudinale solo se applicabile